

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E SULL'IMPLEMENTAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO

1. Premessa

La legge n. 482 del 1999, disciplina la tutela delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La tutela è demandata prevalentemente agli enti locali, e, per alcune specifiche azioni, alle amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione e Ministero delle comunicazioni).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in base a progetti presentati dalle amministrazioni locali, eroga annualmente i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482, destinati a favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie negli atti amministrativi con l'attivazione di appositi sportelli bilingue, la installazione di toponomastica multilingue, la formazione dei dipendenti pubblici e lo svolgimento di attività culturali per la promozione dell'uso della lingua.

I progetti vengono valutati attraverso una attività istruttoria che viene svolta sulla base di linee guida tracciate da un dPCM emanato ogni tre anni e dalle circolari applicative annuali, nelle quali vengono indicati parametri e tipologie di spese ammissibili e la quota di spesa, per lingua, compatibile con le risorse a disposizione.

Nel 2008 è stata istituita, con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, un'apposita Commissione, con il compito di assistere alla fase istruttoria dei progetti e di fissare i tetti di spesa per ciascuna tipologia di intervento.

La Commissione redige una graduatoria finale dei progetti presentati, sulla base di criteri anche di tipo qualitativo che privilegino, fra gli altri, la capacità di aggregazione dei soggetti proponenti, finanziando progetti su ciascuna linea di intervento per minoranza linguistica, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Un organismo consultivo denominato "*Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche*", istituito il 17 marzo 2000 con decreto del Ministro per gli affari regionali, come richiamato dall'art. 12 del Regolamento di attuazione DPR 2 maggio 2001, n. 345, esprime il proprio parere sul risultato finale dell'attività istruttoria.

Il finanziamento annuale viene ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dalla Corte dei conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito web del Dipartimento. La successiva liquidazione avviene con decreto del Capo del Dipartimento a favore delle Regioni nelle quali insistono le minoranze delimitate, a seguito della sottoscrizione di protocolli d'intesa. Le stesse Regioni, successivamente, erogano agli enti beneficiari un anticipo del 60% dell'importo assegnato e, una volta avvenuta la rendicontazione, il rimanente saldo.

2. Periodo di svolgimento dei progetti e termine ultimo per la rendicontazione da parte degli enti locali e delle Regioni

Il Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, di cui al d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, prevede, tra l'altro, che i fondi relativi a ciascuna annualità vengano erogati dalla Presidenza del Consiglio alle Regioni interessate **entro il 31 dicembre dello stesso anno cui i fondi sono riferiti** (art 8 comma 7).

Il Regolamento prevede altresì che le Regioni, a loro volta, trasmettano i fondi agli aventi diritto entro 60 giorni dal ricevimento dell'importo (art. 8 comma 8) e quindi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui i fondi si riferiscono.

Peraltro, dal momento che i primi interventi, riferiti ai fondi dell'annualità 2001, sono stati finanziati con forte ritardo e rendicontati solamente nel 2005, si è determinata una situazione di forte sfasamento nella tempistica di erogazione dei finanziamenti e attuazione dei progetti rispetto all'annualità di provenienza dei fondi, anche dovuta alla regola che esclude la sovrapposizione temporale nella realizzazione di progetti riferiti a diverse annualità.

I decreti triennali finora emanati hanno infatti stabilito, all'articolo 3 comma 1, che i progetti relativi agli sportelli linguistici devono avere una durata annuale e che la data di avvio del progetto deve essere ragionevolmente prossima a quella della disponibilità, nei bilanci regionali, dei fondi trasferiti dalla P.C.M.

Anche le circolari relative alle varie annualità stabiliscono in materia di rendicontazione che l'inoltro della stessa deve avvenire entro il 31 dicembre

del secondo anno successivo a quello cui si riferiscono i fondi e, in ogni caso, entro i due anni dall'avvenuto accreditamento dei fondi alle Regioni.

Negli ultimi anni, invece, gli Uffici del Dipartimento hanno erogato i finanziamenti nell'annualità di riferimento. Anche per il corrente anno, infatti, il decreto di riparto è stato pubblicato nella G.U. n. 265 del 13 novembre 2017 e sono in via di trasferimento i fondi alle Regioni.

3. Implementazione dei criteri di riparto

3.1 Il dPCM relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della L. 482/99

L'art. 8, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge 482 del 1999, come detto, dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge.

Attualmente è vigente il dPCM 10 novembre 2016.

Alla luce della esperienza acquisita negli anni trascorsi, a decorrere dal triennio 2014 - 2016 sono stati presi in considerazione elementi, che successivamente saranno illustrati, idonei ad implementare le procedure di riparto dei fondi al fine di renderle più efficienti e favorire la piena utilizzazione dei fondi.

3.2 Recupero dello sfasamento tra annualità dei progetti e anno di svolgimento

Alla luce dell'analisi condotta negli anni passati sullo stato di attuazione dei progetti finanziati, è risultato necessario una integrazione dei criteri di riparto dei fondi che tenesse conto dello sfasamento con cui i progetti sono realizzati rispetto alla loro formulazione.

Lo sfasamento nella realizzazione dei progetti rispetto alla annualità di finanziamento varia da 2 a 4 anni.

Per ridurre tale differenza è stata data indicazione, a partire dal decreto triennale 2014 - 2016, agli enti che hanno in corso progetti con sfasamenti più marcate e che sono stati finanziati senza soluzione di continuità, di presentare progetti di durata ridotta da 12 a 8 mesi.

In tal modo, detti enti dovrebbero recuperare uno degli anni dello sfasamento: verrebbero infatti svolti tre progetti da 8 mesi, per un totale di 24 mesi invece che di 36.

Attualmente, nelle circolari con le quali vengono indicate le modalità per la presentazione dei progetti da parte degli enti che chiedono finanziamenti, emanate dal Dipartimento ad inizio di ciascun anno, è stato precisato che gli enti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuità nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all'annualità alla cui ripartizione chiedono di partecipare, **sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi**, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l'anno di svolgimento dei progetti e l'annualità di riferimento dei fondi.

3.3 Esclusione dal finanziamento degli enti che non hanno realizzato i progetti finanziati

Dalle rendicontazioni istruite dalle Regioni, risulta che alcuni dei progetti finanziati non sono poi stati realizzati.

Nell'ultimo anno, gli importi non utilizzati restituiti dagli enti sono stati poi acquisiti al bilancio dello Stato e non ricollocati sul fondo delle minoranze, la mancata realizzazione dei progetti si traduce quindi in una penalizzazione delle azioni di tutela delle stesse minoranze linguistiche.

3.4 Favorire aggregazioni ottimali tra gli enti

Nell'ambito delle procedure di riparto già in vigore è previsto il ricorso alla determinazione di tetti di spesa sulla base di parametri e priorità predefinite, al fine di evitare che la riduzione proporzionale dei

finanziamenti, prevista nel caso in cui le somme da ripartire risultino insufficienti, apporti riduzioni generalizzate.

Uno degli elementi considerati ai fini della ottimizzazione delle risorse è l'aggregazione tra enti, in quanto consente, pur in presenza di ridotti finanziamenti, di fornire un servizio ad una ampia fascia di territorio.

3.5 Assicurare il finanziamento ai territori nei quali sono effettivamente presenti le minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla norma

Con riguardo alle delimitazioni territoriali di comuni nel cui ambito sono effettivamente residenti minoranze linguistiche storiche e ai quali pertanto possono essere attribuiti i benefici del fondo è emerso, da ultimo, il problema di assicurare che le nuove delimitazioni rispondano effettivamente ai requisiti richiesti dalla normativa.

Tali requisiti riguardano l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge 482 del 1999 (criterio della storicità della lingua) e la prevalenza dell'uso della lingua ammessa a tutela da parte dei componenti della minoranza linguistica e l'effettivo radicamento storico inteso come continuità nei secoli dello stanziamento della minoranza linguistica tutelata sul territorio (criterio del radicamento storico).

A tale riguardo si sottolinea che, ad oggi, trascorsi diciotto anni dalla emanazione della normativa di tutela, risultano già 1025 delimitazioni di territori comunali, che coprono quindi larghissima parte delle zone storicamente sede di stanziamenti da parte di minoranze linguistiche tutelate.

Poiché lo Stato non dispone di strumenti diretti per intervenire nell'ipotesi di delibere non conformi ai predetti parametri, a seguito della soppressione dei controlli sugli enti territoriali e locali, è stato introdotto nel

decreto triennale 2014-2016 l'art. 6 che, esplicitando i criteri già dettati dalla legge e dal regolamento, ha prescritto la comunicazione della delibera di delimitazione alla Corte dei conti che, sul punto, è stata sentita informalmente e ha suggerito la migliore formulazione della norma.

A tale ultimo proposito, come spunto di riflessione e per evidenziare l'attenzione delle popolazioni locali al riconoscimento di nuove comunità parlanti le lingue tutelate, non si può fare a meno di segnalare l'accesso dibattito intervenuto nel corso dell'anno 2016 in seguito all'inserimento nell'elenco dei comuni delimitati per la lingua croata il Comune di Tavenna.

La sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge in ordine all'effettivo stanziamento della minoranza linguistica croata sul territorio, deliberata dal Comune di Tavenna e ratificata dalla Provincia di Campobasso, è stata oggetto di critiche da parte dei Sindaci degli altri comuni nei quali insiste la comunità parlante la lingua minoritaria tutelata (San Felice del Molise, Montemitro e Acquaviva Collecroce) i quali, stigmatizzando l'avvenuta delimitazione, hanno opposto al provvedimento una riferita assenza secolare di abitanti parlanti la lingua croata nel territorio del Comune di Tavenna.

In realtà questo Dipartimento, che ha costantemente vigilato sul rispetto della procedura di legge da parte della Provincia di Campobasso, alla quale ha richiesto, con riferimento alla prima istanza risalente al 2015, di compiere una istruttoria suppletiva mirata all'accertamento dell'effettiva sussistenza del radicamento della comunità parlante la lingua minoritaria nel territorio del Comune di Tavenna, nonché, come prescritto dal decreto adottato dal Ministro ogni tre anni, di inviare gli atti alla Corte dei Conti. Questo Dipartimento, in assenza di rilievi formali da parte della Corte dei Conti e di ricorsi giurisdizionali da parte dagli altri soggetti aventi titolo, non

ha potuto che prendere atto della delimitazione territoriale deliberata dal Consiglio provinciale di Campobasso e, per l'effetto, ricomprendere il Comune di Tavenna tra gli enti ammessi ai benefici di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/99.

Fondi 2017

La dotazione finanziaria, tenuto conto delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2017, ammonta ad € 2.923.885,00. Di queste risorse, € 2.836.168,00 sono state inizialmente destinate alle Amministrazioni territoriali e locali mentre la restante quota di € 87.717,00 - ossia il 3% - è stata destinata alle amministrazioni statali.

L'attività istruttoria è stata svolta esaminando le 45 domande prevenute - delle quali n. 5 presentate dalle amministrazioni statali e relative a 7 progetti e 40 dagli enti locali e relative a 95 progetti. La Regione Basilicata, invece, ha trasmesso un unico progetto, quello del Comune di San Paolo Albanese, ma solo in data 6 luglio 2017 e, quindi, oltre la scadenza del termine perentorio del 30 giugno 2017 prescritto dal comma 5, art. 8 del d.P.R. 345/2001.

Al termine dell'istruttoria risultano finanziati 84 progetti degli enti locali e territoriali e 5 delle amministrazioni statali ed è risultato un importo destinato alle Amministrazioni dello Stato non assegnato di € 14.797,00; tale importo è stato aggiunto all'importo disponibile per gli enti locali che è stato quindi rimodulato in € 2.850.965,00; sul predetto ammontare sono stati accantonati € 580.513,00 ed € 726.484,00 quale finanziamento direttamente attribuito, rispettivamente, alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna che, in base a specifiche norme di legge, provvederanno alla ripartizione tra le minoranze linguistiche storiche presenti nel loro territorio. Tutte le richieste ritenute ammissibili sono state finanziate e risulta non utilizzato l'importo di

€ 37.323,00 che, sentito il competente Ufficio di bilancio, sarà aggiunto ai fondi che saranno stanziati per la prossima annualità.

Il decreto di riparto è stato pubblicato nella G.U. n. 265 del 13 novembre 2017, mentre sono in corso di adozione il decreto di liquidazione a favore delle regioni e i decreti di nomina dei funzionari delegati delle Amministrazioni dello Stato prive di tesoreria.

La sintesi complessiva della ripartizione dei fondi **2017** è di seguito riportata:

SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI 2017	
Fondi stanziati con la legge di bilancio al netto delle riduzioni di bilancio	2.923.885,00
Fondi previsti per le amministrazioni periferiche dello Stato	87.717,00
Fondi non assegnati alle amministrazioni dello stato	14.797,00
Fondi assegnati alle amministrazioni dello stato	72.920,00
Fondi totali ripartiti, al netto della quota assegnata alle amministrazioni periferiche dello Stato	2.850.965
Quota da assegnare alla regione Friuli Venezia Giulia per gestione diretta dei fondi	580.513,00
Quota da assegnare alla regione Sardegna per gestione diretta dei fondi	726.484,00

Quota ripartita tra le amministrazioni territoriali e locali al netto delle quote assegnate alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna	1.543.968,00
Sportello linguistico - totale progetti finanziati	1.263.601,00
Formazione - totale progetti finanziati	84.118,00
Toponomastica - totale progetti finanziati	13.015,00
Attività culturali - totale progetti finanziati	145.911,00
Totale per le quattro linee di intervento	1.506.645,00
Resto	37.323,00